

SCHEMA DI ACCORDO TRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER LA GESTIONE TRANSITORIA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO MIRATO CON SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE, A GARANZIA DELLA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER IL LAVORO, NELLE MORE DEL POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II.

TRA

l'Agenzia regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna in Via Aldo Moro n. 38 C.F. 91388210378 rappresentata dalla _____ ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1620 del 29/10/2015;

e

la Provincia di Ravenna con sede legale in piazza Caduti per la Libertà n. 2, rappresentata dalla _____, domiciliata per la carica in Ravenna presso la Residenza Provinciale, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Ravenna, nella sua qualità di Dirigente _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, in attuazione dell'Atto del Presidente n. ____ del ____/____/____;

VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 3 della legge del 28 febbraio 1987 n. 56, che pone in capo ai Comuni l'onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei CPI;
- il decreto legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge del 28 marzo 2019 n. 26, il cui l'art. 12 reca disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di reddito di cittadinanza e che prevede l'adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2019, n. 74, di adozione del "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", quale atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle

risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, così come modificato dal decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 59;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1996 dell'11 novembre 2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il "Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Emilia-Romagna 2019/2021", così come aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 810 del 6 luglio 2020;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro del 25 novembre 2020, n. 1672 recante "Parametri e criteri per la ripartizione a favore dei Comuni delle risorse del piano straordinario di potenziamento di cui alla DGR n. 1996/2019 e ss.mm.ii., in attuazione del decreto ministeriale n. 74 del 2019 e ss.mm.ii., ai fini dell'adeguamento delle sedi dei centri per l'impiego dell'Emilia-Romagna";
- la "Convenzione tra la Regione Emilia Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, le Province e la Città metropolitana per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento del personale effettuato ai sensi della legge regionale 13 del 2015 e della Legge n.205 del 27 dicembre 2017" allegata alla delibera di Giunta n. 807 del 2018 e prorogata con successiva deliberazione di Giunta n. 2009 del 2019 fino al 31 dicembre 2021;
- l'Accordo approvato con determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 1004 del 27/7/2021 e sottoscritto in data 25/8/2021 RP n. 13 tra l'Agenzia regionale per il lavoro, il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna finalizzato a dotare il centro per l'impiego/ufficio di collocamento mirato di Ravenna di una nuova e più adeguata sede, in attuazione del piano di potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii. impegno di spesa - CUP C68I20000210004
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro del 19/11/2021, n. 1345 e l'Atto del Presidente della Provincia n. 155 del 17/12/2021 di "Approvazione dello schema di Accordo tra l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna per la gestione transitoria degli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato con sede nel territorio provinciale, a garanzia della continuità dei servizi per il lavoro, nelle more del potenziamento infrastrutturale in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii";

Tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti

CONVENGONO

Di riconoscere che:

- il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per tutti gli Enti pubblici interessati, così come previsto anche dal “Nuovo Patto per il lavoro e per il clima” sottoscritto il 15 dicembre 2020 tra la Regione Emilia-Romagna e le istituzioni, rappresentanze economiche e sociali del territorio, tra i quali la Città metropolitana di Bologna e le otto Province del territorio regionale;
- nelle more del potenziamento anche infrastrutturale dei CPI, in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii., in particolare in attesa che le nuove sedi vengano ultimate, occorre garantire continuità ai servizi pubblici per il lavoro, attraverso modalità organizzative condivise volte a garantire la continuità dei servizi e delle forniture strumentali al funzionamento di tali uffici;

ART. 1

FINALITA' E OGGETTO

1. Con il presente Accordo, le Parti si impegnano a garantire la continuità dei servizi per il lavoro erogati dai Centri per l'impiego/Uffici del Collocamento mirato del territorio provinciale di Ravenna, mediante modalità organizzative condivise di gestione dei contratti di servizi e forniture in essere strumentali al funzionamento delle sedi, in attesa che vengano ultimati gli interventi di adeguamento strutturale e funzionale delle nuove sedi in attuazione del citato Piano di potenziamento.
2. L'accordo ha ad oggetto, in particolare, gli approvvigionamenti di servizi e forniture per le seguenti sedi dell'Agenzia:
 - a) ufficio del CM di Ravenna, in Viale della Lirica n. 21;
 - b) CPI di Ravenna, in via Teodorico n. 21.
3. Nei limiti di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, l'accordo ha altresì ad oggetto la sede del CPI di Lugo, in Piazzale Carducci n. 16.

ART. 2

IMPEGNI A CARICO DELLE PARTI

1. Nelle more del potenziamento infrastrutturale dei CPI/Uffici di CM e del trasferimento di alcuni di questi presso le nuove sedi, al fine di garantire continuità ai servizi per il lavoro, la Provincia di Ravenna si impegna a garantire continuità ai contratti di servizi e forniture in essere strumentali al funzionamento delle sedi attualmente in uso.

2. In particolare, la Provincia di Ravenna si impegna ad assicurare continuità, per ciascuna sede oggetto del presente Accordo, agli approvvigionamenti dei servizi e delle forniture di seguito elencati:

- a) utenze;
- b) servizi di pulizia, oltre alla fornitura di materiale di consumo per l'igiene ove non già incluso negli anzidetti servizi;
- c) servizi di manutenzione/gestione impianti (elettrico, idraulico, termico/gestione calore, impianti di montacarico e di ascensore, videosorveglianza);
- d) servizio manutenzione programmata presidi antincendio;
- e) servizi di piccola riparazione/manutenzione edile fabbro serramentista, fognario;
- f) fornitura di beni di consumo per l'ufficio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cancelleria, carta, ecc.).

3. Con specifico riguardo alla sede del CPI di Lugo, in Piazzale Carducci n. 16, la Provincia si impegna a garantire continuità ai servizi di cui al comma 2 fino al 30/6/2023.

4. Le Parti garantiscono tempestiva e reciproca comunicazione di eventuali situazioni che possano comportare interruzioni o ritardi nell'erogazione dei servizi e delle forniture oggetto del presente articolo. L'Agenzia, in particolare, si impegna a comunicare alla Provincia eventuali criticità riscontrate nella fruizione dei servizi di cui sopra, al fine di attuare congiuntamente opportune azioni correttive.

5. L'Agenzia regionale per il Lavoro si impegna a rimborsare alla Provincia i costi diretti e indiretti da questa sostenuti in attuazione del presente Accordo, nei termini e secondo le modalità previste all'articolo 3.

6. Resta inteso che la titolarità in capo alla Provincia dei contratti di servizi e forniture di cui al comma 2 non determina alcuna responsabilità della medesima per eventuali violazioni degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., le quali restano a esclusivo carico dell'Agenzia regionale per il lavoro in qualità di datore di lavoro.

ART. 3

MODALITÀ DI RIMBORSO

1. L'Agenzia regionale per il Lavoro si impegna a rimborsare la Provincia degli oneri diretti e indiretti da questa sostenuti, in relazione alle obbligazioni assunte ai sensi dell'articolo 2, tramite un rimborso forfetario, pari complessivamente a 145.000,00 euro annui.

2. Il rimborso forfettario sarà versato alla Provincia entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento.

3. Al rimborso forfettario potranno essere aggiunte le spese per eventuali attività non ordinarie (quali ad esempio pulizie straordinarie, traslochi, ecc.) ed eventuali rimborsi aggiuntivi legati a maggiori oneri sostenuti dalla Provincia a fronte di aumenti straordinari del costo dei servizi forniti (es: costo energia, costo gas naturale, ecc...) previa comunicazione preventiva e verifica di tali spese in contraddittorio con l'Agenzia.

4. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente Accordo, l'Agenzia regionale per il lavoro provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, ai sensi della normativa vigente.

ART. 4

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il presente accordo ha una durata di 12 mesi, a decorrere dall'1/1/2023.

2. L'Accordo potrà essere rinnovato, con esclusivo riguardo alle sedi ubicate nel territorio comunale di Ravenna e fino al trasferimento del CPI/ufficio del CM presso la nuova sede messa a disposizione da Provincia e Comune di Ravenna in attuazione dell'Accordo sottoscritto in data 25/8/2021 RP n. 13, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno due mesi prima della data di scadenza, anche in ordine alla rideterminazione dell'importo oggetto di rimborso forfettario.

Art. 5

REGISTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE SPESE E ONERI FISCALI

1. La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro". La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/1/1972, n. 642.

2. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da tutte le Parti ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate. Gli effetti giuridici della Convenzione decorrono dalla data di comunicazione tramite PEC a tutti i contraenti dell'avvenuta sottoscrizione.

per l'Agenzia regionale per il Lavoro

per la Provincia di Ravenna
